

REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI DI LIBERA
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
ROMA, 4 APRILE 2019

Art. 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea di Libera, nazionale, sia ordinaria che straordinaria, e delle assemblee territoriali, salvo quanto già disposto dallo statuto sociale.

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci di Libera.

ART. 2 - LE ASSEMBLEE DI LIBERA

Conformemente con quanto stabilito agli artt. 10-11-12 dello Statuto sociale le assemblee di Libera possono essere:

- a) assemblea nazionale (ordinaria o straordinaria)
- b) assemblee regionali
- c) assemblee provinciali

L'Assemblea regionale e l'assemblea provinciale può, sempre nel rispetto dei principi e delle finalità statutarie, dotarsi di un'organizzazione che risponda alle caratteristiche del proprio territorio e ne favorisca un più efficace radicamento sociale.

ART. 3 – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

L'assemblea nazionale, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, che ne definisce l'ordine del giorno, come previsto dalle norme statutarie.

L'assemblea regionale è convocata dal referente regionale che ne definisce l'ordine del giorno, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

L'assemblea provinciale è convocata dal referente provinciale che ne definisce l'ordine del giorno nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

L'assemblea, sia nazionale, che regionale che provinciale, può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/10 dei suoi componenti con diritto di voto.

ART. 4 – REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENUTI

Almeno un'ora prima dell'orario di inizio previsto dell'assemblea viene aperta la registrazione agli aventi diritto al voto.

Gli aventi diritto al voto sono indicati dallo Statuto.

Possono partecipare ai lavori assembleari anche i non aventi diritto al voto, come invitati senza diritto di voto.

Le eventuali deleghe, nel rispetto delle norme statutarie, vanno presentate e consegnate al momento della registrazione e allegate al verbale della seduta.

ART. 5 – SOCI DELEGATI DAI SOCI SINGOLI

Ai sensi dell'art. 12 c.2 dello Statuto, nelle assemblee provinciali hanno diritto di voto 1 delegato dei soci singoli non già appartenenti ai presidi, ogni 25 soci provinciali in regola con l'adesione e non iscritti ai presidi del territorio provinciale. In caso di un numero inferiore di soci singoli, non si procede alla nomina del delegato. L'individuazione del/i delegato/i dei soci singoli non già appartenenti ai presidi avviene durante l'assemblea provinciale, come primo punto all'ordine del giorno. Prima dell'inizio dell'assemblea provinciale i soci singoli, disponibili ad essere nominati come delegati dei soci singoli non iscritti ai presidi, esprimono la loro disponibilità a candidarsi come delegati indicandolo in fase di iscrizione.

Ai sensi dell'art. 11 c.2 dello Statuto, il numero dei delegati, nominati per l'Assemblea regionale da ciascuna assemblea provinciale, è stabilito in uno ogni 50 soci individuali in regola con l'adesione e non iscritti ai presidi presenti nel territorio regionale. In caso di un numero inferiore di soci singoli, non si procede alla nomina del delegato.

Ai sensi dell'art. 10 c.1 dello Statuto, il numero dei delegati dei soci individuali nominati per l'assemblea nazionale da ciascuna assemblea regionale è stabilito in uno ogni 100 soci in regola con l'adesione e non iscritti ai presidi presenti nel territorio regionale. In caso di un numero inferiore di soci singoli, non si procede alla nomina del delegato.

I delegati dei soci singoli restano in carica un anno.

ART. 6 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E APERTURA DEI LAVORI

L'assemblea nazionale è presieduta dal Presidente di Libera, che ne disciplina i lavori unitamente all'Ufficio di presidenza.

L'assemblea regionale è presieduta dal Referente regionale.

L'assemblea provinciale è presieduta dal Referente provinciale.

In caso di assemblea elettiva, è l'assemblea che nomina, tra persone che garantiscano terzietà, il presidente dell'assemblea, su proposta delle cariche uscenti (Ufficio di presidenza, referente regionale, referente provinciale).

Il Presidente dell'assemblea, all'apertura dei lavori, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto.

Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori rendendo noto il numero dei soci con diritto di voto presenti e/o rappresentati tramite delega.

Alla seduta dell'assemblea regionale, con all'ordine del giorno la revoca del referente regionale, deve essere presente almeno un membro dell'Ufficio di presidenza.

Alla seduta dell'Assemblea provinciale, con all'ordine del giorno la revoca del referente provinciale, deve essere presente il referente regionale o un membro dell'Ufficio di presidenza.

L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario verbalizzante, se diverso dal notaio (quando richiesto), e, se necessario, due scrutatori per le operazioni di voto.

Il segretario e il notaio (quando richiesta la presenza) possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

ART. 7 – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Il Presidente apre la discussione, su ogni punto dell'ordine del giorno.

I temi vengono illustrati dal Presidente o da altre persone da lui indicate.

Alla discussione possono partecipare tutti coloro che si iscrivono a parlare.

Ogni intervento avrà la durata di dieci minuti, salvo deroghe che possono essere decise dal Presidente. Ogni componente può intervenire una sola volta su ogni punto, salvo deroghe decise dal Presidente e le repliche dei relatori

La discussione viene dichiarata chiusa al termine degli interventi degli iscritti a parlare.

Durante o a conclusione della discussione possono sorgere:

- questioni sospensive o di rinvio;
- proposte di delibere, mozioni, ordini del giorno, emendamenti e sottoemendamenti.

ART. 8 – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

Nel corso della operazioni di voto ogni componente può motivare la propria astensione o il proprio voto. Le dichiarazioni di voto non possono di regola durare più di tre minuti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, con controprova.

Il computo dei voti è fatto dal Presidente, assistito dagli scrutatori, il quale enuncia ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio.

Il Presidente, all'esito della votazione, assistito dagli scrutatori, proclama i risultati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, i componenti dell'Ufficio di Presidenza non hanno diritto al voto.

Per la revoca del referente regionale, da parte dell'assemblea regionale, è richiesta la maggioranza qualificata.

Per la revoca del referente provinciale, da parte dell'assemblea provinciale, è richiesta la maggioranza qualificata.

ART. 9 – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa

l'assemblea.

Il verbale dell'assemblea nazionale ordinaria deve essere redatto e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Sono conservati presso la sede sociale i documenti riguardanti i lavori assembleari.